

## **DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**417 / 2025 del 21/11/2025**

**Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 TRA AREU E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA**

---

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 TRA AREU E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 15, comma 1, della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2009, n. 33 recante il "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i.;
- la DGR n. XI/7437 del 30 novembre 2022 avente ad oggetto "Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 29 della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.";
- lo statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, il cui art. 1, comma 3, prevede che "L'Università, partecipa, inoltre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale";

**DATO ATTO** che l'Università degli Studi di Milano-Bicocca:

- è un Ente ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica; in coerenza con il proprio Statuto l'Università concorre allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente, come disposto dall'art. 1 del proprio Statuto, emanato con Decreto Rettorale n.

0010332/15 del 3 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2015, vigente dal 5 aprile 2015;

- persegue i propri fini statutari attraverso l'attività di ricerca scientifica, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso l'istruzione superiore;
- partecipa, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale ispirandosi a principi di responsabilità, promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture;
- svolge le sue funzioni istituzionali in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della libertà dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo nelle diverse aree culturali;

**PREMESSO** che AREU ha quale scopo istituzionale garantire, ex art. 16 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i, le seguenti attività e funzioni nell'ambito delle quali può promuovere e sostenere anche la ricerca multidisciplinare:

- programmazione e controllo, nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza - LEA - in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti;
- coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento e il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera;
- programmazione e controllo del Servizio NUE 112;
- coordinamento:
  - delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
  - logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;
  - dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione;
  - delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale;

**CONSIDERATO** che le Parti intendono svolgere, coerentemente con i rispettivi compiti istituzionali e ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche di interesse pubblico, attuando una cooperazione tesa a migliorare l'efficienza dei servizi prestati alla popolazione e la conoscenza dei fenomeni legati agli interventi di soccorso sanitario extraospedaliero;

**RILEVATO** che le Parti, al fine di proseguire nel comune intento, hanno ritenuto di adottare lo strumento dell'accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 per le seguenti motivazioni:

- esigenza di comune cooperazione nell'ambito della conoscenza e della ricerca;
- cooperazione sorretta esclusivamente da un interesse pubblico;
- collaborazione tra due significative e differenti Entità Pubbliche;
- ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse didattiche e di ricerca disponibili presso le due Entità Pubbliche;

**CONSIDERATO** che a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, con note prot. AREU n. 33835 del 11.11.2025 e n. 34606 del 18.11.2025, è stato concordato tra le parti il testo di accordo allegato al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che, nell'ambito dell'accordo, le parti:

- si impegnano a svolgere congiuntamente attività di interesse comune nel campo della formazione e della didattica, della ricerca, del trasferimento tecnologico tramite la condivisione di obiettivi formativi e didattici e tramite la messa a disposizione di competenze, strutture, strumentazioni e docenti ad integrazione e supporto delle reciproche attività;
- attraverso l'identificazione, per ciascun anno accademico, delle *skills target*, anche in relazione alle richieste del Sistema, identificano i risultati cui tendere e ne definiscono termini e modalità attraverso specifici Protocolli e Progetti, da condividere e sottoscrivere prima di darne attuazione;
- intendono perseguire lo sviluppo della cooperazione scientifico didattica nell'attività di simulazione, a media e ad alta fedeltà, e formazione sul campo degli studenti dei diversi corsi di laurea e di specializzazione dell'Università;
- collaboreranno, altresì, sul piano tecnico-scientifico rendendosi disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta, con modalità da concordarsi, a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario a progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune;

**TENUTO CONTO** che le iniziative di cui sopra saranno pianificate, di norma, annualmente, di comune accordo tra le parti, attraverso la sottoscrizione di specifici Protocolli Attuativi che disciplineranno anche il regime di titolarità dei risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione, e il relativo utilizzo, la pubblicazione dei risultati, gli adempimenti a carico delle Parti in relazione alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, e gli oneri assicurativi, nonché gli aspetti economici delle prestazioni;

**STABILITO** che L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione, laddove per data di sottoscrizione si intende la data di apposizione dell'ultima firma, e avrà una durata di 3 anni, con esclusione del tacito rinnovo;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo dell'accordo quadro di collaborazione ex art. 15, comma 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzandone la sottoscrizione tra AREU e l'Università degli Studi di Milano Bicocca;
2. di dare atto che, le parti nell'ambito dell'accordo hanno definito che:
  - si impegnano a svolgere congiuntamente attività di interesse comune nel campo della formazione e della didattica, della ricerca, del trasferimento tecnologico tramite la condivisione di obiettivi formativi e didattici e tramite la messa a disposizione di competenze, strutture, strumentazioni e docenti ad integrazione e supporto delle reciproche attività;
  - attraverso l'identificazione, per ciascun anno accademico, delle skills target, anche in relazione alle richieste del Sistema, identificano i risultati cui tendere e ne definiscono termini e modalità attraverso specifici Protocolli e Progetti, da condividere e sottoscrivere prima di darne attuazione;
  - intendono perseguire lo sviluppo della cooperazione scientifico didattica nell'attività di simulazione, a media e ad alta fedeltà, e formazione sul campo degli studenti dei diversi corsi di laurea e di specializzazione dell'Università;
  - collaboreranno, altresì, sul piano tecnico-scientifico rendendosi disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta, con modalità da concordarsi, a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario a progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune;
3. di prendere atto che le iniziative di cui sopra saranno pianificate, di norma, annualmente, di comune accordo tra le parti, attraverso la sottoscrizione di specifici Protocolli Attuativi che disciplineranno anche il regime di titolarità dei risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione, e il relativo utilizzo, la pubblicazione dei risultati, gli adempimenti a carico delle Parti in relazione alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, e gli oneri assicurativi, nonché gli aspetti economici delle prestazioni;
4. di stabilire che l'accordo in oggetto decorre dalla data di ultima sottoscrizione e avrà una durata di tre anni, con esclusione del tacito rinnovo;
5. di prendere atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati negli appositi atti e/o protocolli specifici;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dr.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

ex art. 15, comma 1 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990

TRA

**AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA** (per brevità "**AREU**"), C.F. e P. IVA  
11513540960, con sede legale in Milano, Viale Monza n. 223, sede Uffici  
Amministrativi in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, in atto rappresentata dal  
legale rappresentante *pro tempore* Dott. Massimo Lombardo, nella sua  
qualità di Direttore Generale

## E

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA</b> , (per brevità <b>"Università"</b> ) C.F. |
| e P.IVA 12621570154, con sede legale in Piazza dell'Ateneo Nuovo, n. 1, in                |
| atto rappresentata dal Rettore Prof. Marco Emilio Orlandi, vista la                       |
| Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 583/2025 nella seduta del               |
| 21 Ottobre 2025                                                                           |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Di seguito definiti singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti" |
|------------------------------------------------------------------------------|

**RICHIAMATI:**

1. l'art. 15, comma 1, della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
2. la Legge Regionale del 30 dicembre 2009, n. 33 recante il "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i.;



|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale                       |  |
|  | ispirandosi a principi di responsabilità, promuovendo e valorizzando il            |  |
|  | merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio         |  |
|  | di informazioni e all'interazione con altre culture;                               |  |
|  | – svolge le sue funzioni istituzionali in conformità agli obiettivi generali       |  |
|  | della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento e, nel               |  |
|  | rispetto della libertà dei singoli, predispone specifici programmi e               |  |
|  | progetti di sviluppo nelle diverse aree culturali;                                 |  |
|  | • AREU ha quale scopo istituzionale garantire, ex art. 16 della L.R. n. 33/2009    |  |
|  | e s.m.i, le seguenti attività e funzioni nell'ambito delle quali può               |  |
|  | promuovere e sostenere anche la ricerca multidisciplinare:                         |  |
|  | o programmazione e controllo, nell'ambito dei Livelli essenziali di                |  |
|  | assistenza - LEA - in materia di emergenza urgenza extraospedaliera,               |  |
|  | di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati |  |
|  | ai trapianti;                                                                      |  |
|  | o coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione,         |  |
|  | lo svolgimento e il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza                 |  |
|  | extra ospedaliera;                                                                 |  |
|  | o programmazione e controllo del Servizio NUE 112;                                 |  |
|  | o coordinamento:                                                                   |  |
|  | - delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di            |  |
|  | sangue, emocomponenti ed emoderivati;                                              |  |
|  | - logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;         |  |
|  | - dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione;           |  |
|  | - delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale.              |  |
|  |                                                                                    |  |
|  | 3                                                                                  |  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | tra AREU e l'Università, nel rispetto delle proprie autonomie istituzionali e delle rispettive competenze, facendo salvi i precedenti rapporti intercorrenti tra le Parti.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Al fine di ottimizzare le risorse impiegate e renderle più efficienti, AREU e l'Università si impegnano a svolgere congiuntamente attività di interesse comune nel campo della formazione e della didattica, della ricerca, del trasferimento tecnologico tramite la condivisione di obiettivi formativi e didattici e tramite la messa a disposizione di competenze, strutture, strumentazioni e docenti ad integrazione e supporto delle reciproche attività. |  |
|  | Attraverso l'identificazione, per ciascun anno accademico, delle <i>skills target</i> , anche in relazione alle richieste del Sistema, AREU e l'Università identificano i risultati cui tendere e ne definiscono termini e modalità attraverso specifici Protocolli e Progetti, da condividere e sottoscrivere prima di darne attuazione.                                                                                                                       |  |
|  | AREU e l'Università intendono, inoltre, perseguire lo sviluppo della cooperazione scientifico didattica nell'attività di simulazione, a media e ad alta fedeltà, e formazione sul campo degli studenti dei diversi corsi di laurea e di specializzazione dell'Università.                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Le Parti collaboreranno, altresì, sul piano tecnico-scientifico rendendosi disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta, con modalità da concordarsi, a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario a progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.                                                                                                                                |  |
|  | <b>Art. 3 Ambiti di collaborazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |





|  |                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                       |  |
|  | Le Parti acconsentono di comune accordo di far operare il personale                   |  |
|  | coinvolto nelle collaborazioni di cui al presente Accordo Quadro presso le            |  |
|  | sedi dell'altra parte ove ciò risulti di interesse per la realizzazione delle singole |  |
|  | progettualità. Le Parti convengono nell'adozione delle misure di Tutela della         |  |
|  | Salute e della Sicurezza sul Lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs.       |  |
|  | 9 aprile 2008, n. 81.                                                                 |  |
|  | Ciascuna parte garantirà la copertura assicurativa di legge del proprio               |  |
|  | personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le            |  |
|  | sedi di esecuzione delle attività.                                                    |  |
|  | Le Parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per                  |  |
|  | eventuali danni causatisi nell'espletamento delle attività, al proprio                |  |
|  | personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.                     |  |
|  | Il personale delle Parti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza       |  |
|  | in vigore nell'ente ospitante.                                                        |  |
|  | Il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al personale dell'altro ente            |  |
|  | dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono     |  |
|  | destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate             |  |
|  | in relazione alla propria attività.                                                   |  |
|  | Le Parti si impegnano altresì, laddove ritenuto necessario, a svolgere                |  |
|  | approfondite e specifiche azioni informative, anche congiunte, al fine di             |  |
|  | rendere omogeneo il quadro di conoscenze dei rischi e delle misure di                 |  |
|  | prevenzione da parte degli operatori impegnati nello svolgimento delle                |  |
|  | attività oggetto del presente Accordo.                                                |  |
|  | <b>Art. 9 Altri soggetti coinvolti</b>                                                |  |
|  | Per il raggiungimento degli obiettivi previsti le Parti potranno avvalersi della      |  |
|  |                                                                                       |  |
|  | 8                                                                                     |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | collaborazione di soggetti terzi, i cui rapporti dovranno essere regolati          |  |
|  | attraverso specifici Protocolli attuativi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 |  |
|  | del presente Accordo.                                                              |  |
|  | <b>Art. 10 Segretezza</b>                                                          |  |
|  | Ai fini del presente Accordo, le parti considerano di carattere riservato e        |  |
|  | confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire     |  |
|  | all'altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita      |  |
|  | per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero             |  |
|  | verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri       |  |
|  | o riunioni e/o simili (di seguito, "informazioni confidenziali").                  |  |
|  | Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate       |  |
|  | per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono       |  |
|  | rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e            |  |
|  | chiaramente contrassegnate come confidenziali.                                     |  |
|  | Le parti si impegnano a:                                                           |  |
|  | – mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a              |  |
|  | non rivelarli a terzi;                                                             |  |
|  | – limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al        |  |
|  | programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o                      |  |
|  | l'impiego ad altro;                                                                |  |
|  | – assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni                    |  |
|  | confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle               |  |
|  | persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo               |  |
|  | del programma di studio e di ricerca;                                              |  |
|  | – assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le             |  |
|  |                                                                                    |  |
|  | 9                                                                                  |  |

|  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                     |  |
|  | informazioni confidenziali siano consapevoli della natura                           |  |
|  | confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni             |  |
|  | del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione               |  |
|  | delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio            |  |
|  | e di ricerca.                                                                       |  |
|  | Le parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al         |  |
|  | presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori.   |  |
|  | Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di  |  |
|  | studio e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui |  |
|  | ai successivi articoli.                                                             |  |
|  | <b>Art. 11 Proprietà intellettuale</b>                                              |  |
|  | Le Parti possono rispettivamente utilizzare i risultati ed i dati emersi            |  |
|  | nell'ambito del rapporto di collaborazione scientifico didattica di cui al          |  |
|  | presente accordo per pubblicazioni a carattere scientifico, previa                  |  |
|  | condivisione e acquisizione di formale parere favorevole dalla controparte.         |  |
|  | Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva                |  |
|  | collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o          |  |
|  | forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime      |  |
|  | dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa         |  |
|  | stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata     |  |
|  | diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al              |  |
|  | conseguimento del risultato inventivo.                                              |  |
|  | L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune,       |  |
|  | in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o       |  |
|  | delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva                |  |
|  |                                                                                     |  |
|  | 10                                                                                  |  |





presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita all'autorità giudiziaria competente, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Art. 16 Registrazione e assolvimento dell'imposta di bollo**

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 64,00.

#### **Art. 17 Rinvio**

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime. Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. 241/90 e dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

#### **Art. 18 Comunicazioni**

Le comunicazioni tra le Parti relative all'Accordo dovranno essere indirizzate:

➤ Per AREU

- PEC: [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it)

Per comunicazioni relative alle attività scientifiche

[illegible]